

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
234/2016/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE PER LA CONNESSIONE NEL CASO DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI PICCOLA TAGLIA**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

12 maggio 2016

Premessa

Nel corso degli ultimi mesi di applicazione del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), gli operatori hanno segnalato all'Autorità la necessità di prevedere un iter di connessione ulteriormente semplificato per impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia installati presso unità di consumo, esercitando una forma di "tutela" per i piccolissimi produttori di energia elettrica. Alcuni di essi hanno anche sollevato l'esigenza di rivedere, in riduzione, i corrispettivi relativi alla connessione nel caso di impianti di produzione di piccolissima taglia, al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione.

Con il presente documento per la consultazione vengono riportati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione di procedure più semplificate rispetto a quelle attualmente vigenti, proseguendo il percorso già avviato con la deliberazione 400/2015/R/eel.

Il presente documento per la consultazione riporta anche gli orientamenti dell'Autorità relativi alla gestione, nel sistema GAUDÌ, della messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **13 giugno 2016**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Finalità del documento per la consultazione

Con il presente documento per la consultazione si riportano gli orientamenti dell’Autorità in merito all’aggiornamento del TICA vigente, al fine di:

- a) semplificare e ridurre l’onerosità delle procedura per la connessione e l’esercizio di impianti di produzione di piccola taglia, esercitando una forma di “tutela” per i piccolissimi produttori di energia elettrica;
- b) dare seguito alle proposte presentate da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai fini della gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione.

La semplificazione delle procedure per la connessione dovrebbe comportare una sensibile riduzione dei tempi e dei costi correlati a tali processi, generando per i produttori un beneficio economico stimato nell’ordine di qualche centinaia di euro per impianto, associato al minore tempo richiesto al produttore o ai suoi intermediari (quali i tecnici installatori) per la gestione delle pratiche. Di converso, la semplificazione potrebbe comportare maggiori costi in capo ai gestori di rete, ai quali viene richiesto lo sviluppo di nuovi sistemi (o l’adeguamento di quelli esistenti), nonché lo svolgimento di alcune attività precedentemente in capo ai produttori. Si ritiene tuttavia che tale maggiore costo sia inferiore ai benefici sistemici della semplificazione.

Al fine di eliminare le possibili barriere alla connessione degli impianti di piccola e piccolissima taglia, si ritiene inoltre opportuno ridurre il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, nonché il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo previsto dal TICA per gli impianti fino a 10 kW.

Per quanto riguarda infine le modifiche procedurali del sistema GAUDÌ, esse consentiranno un miglior monitoraggio dello stato del parco di generazione, attraverso una semplificazione nella gestione dei dati e delle informazioni.

2. Orientamenti dell’Autorità relativi alla semplificazione della procedura di connessione e di esercizio per impianti di produzione di piccola taglia

2.1 Le semplificazioni introdotte dalla deliberazione 400/2015/R/eel

L’Autorità ritiene opportuno proseguire la semplificazione delle procedure di connessione degli impianti di produzione di piccola taglia già avviata con la deliberazione 400/2015/R/eel, attraverso la modifica del TICA, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015. Il predetto decreto ministeriale ha introdotto il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (di seguito: impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015) prevedendo che esso trovi applicazione nel caso di impianti fotovoltaici:

- realizzati presso un cliente finale già dotato di punto di prelievo attivo in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

- per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 (esse sono relative ad interventi soggetti a denuncia di inizio attività e ad interventi di attività di edilizia libera);
- in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Tale Modello Unico sostituisce i modelli precedentemente adottati dai Comuni per quanto riguarda la comunicazione per la realizzazione degli impianti di produzione, dai gestori di rete per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche dei medesimi impianti di produzione e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) per quanto riguarda l'accesso allo scambio sul posto. Esso consente ai produttori di rivolgersi a un'interfaccia unica (il gestore di rete), con una significativa semplificazione della procedura complessiva. Il Modello Unico è costituito da due parti:

- 1) la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e per la trasmissione al GSE dei dati necessari per lo scambio sul posto (di seguito: Parte I del Modello Unico);
- 2) la seconda, finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, comprende le informazioni relative alla marca e al modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti. Essa include inoltre la dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto (di seguito: Parte II del Modello Unico).

La deliberazione 400/2015/R/eel ha poi previsto, nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, che:

- l'iter di connessione sia avviato automaticamente alla presentazione della Parte I del Modello Unico, dandone comunicazione al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta Parte I e senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
- il richiedente versi all'impresa distributrice un corrispettivo onnicomprensivo per la connessione pari a 100 euro (anziché un primo corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e un secondo per la realizzazione della connessione per un importo complessivo pari almeno a 200 euro);
- l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico; e che, a tal fine, l'impresa distributrice comunichi tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date.

Nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 per la cui connessione non siano sufficienti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, pur avvalendosi del Modello Unico, trovano applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico.

In tutti i casi in cui trova applicazione il Modello Unico, i dati necessari per l'attivazione dello scambio sul posto vengono trasferiti dal gestore di rete al GSE.

È stato inoltre previsto, con la medesima deliberazione 400/2015/R/eel, che le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 3 del TICA contengano una sezione autonoma, di semplice e veloce lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015. In particolare, la predetta sezione delle MCC deve descrivere tutte le procedure necessarie, esplicitare i corrispettivi da versare nei diversi casi e identificare con chiarezza i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica.

2.2 Nuove semplificazioni nella gestione della procedura per la connessione e per l'accesso allo scambio sul posto per impianti di produzione diversi da quelli di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015

A seguito dei primi mesi di applicazione del Modello Unico e delle disposizioni di cui alla deliberazione 400/2015/R/eel, si ritiene opportuno prevedere semplificazioni simili a quelle di cui alla predetta deliberazione, come sopra riassunte e limitatamente a quanto di competenza dell'Autorità, anche per gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015. Affinché la semplificazione delle procedure di connessione e di esercizio sia applicabile è tuttavia necessario che la connessione dell'impianto non dipenda da fattori sotto il controllo di soggetti diversi dal produttore o dal distributore (ad esempio, le Autorità locali) e che non si rendano necessari lavori di connessione. Per tale ragione si ritiene che, ai fini dell'ammissione alle procedure semplificate, gli impianti di produzione (di seguito: altri impianti di produzione semplici) debbano rispettare tutte le seguenti condizioni:

- realizzati presso un cliente finale già dotato di punto di prelievo attivo. Questa condizione, congiuntamente alla terza, esclude in linea generale i casi in cui siano necessari nuovi lavori per la connessione¹;

¹ Come previsto anche dalla deliberazione 400/2015/R/eel, qualora, ai fini della connessione, non risultassero sufficienti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, pur avvalendosi del Modello Unico, troverebbero applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA previa motivata informazione del gestore di rete al produttore richiedente. Il gestore di rete si farebbe comunque carico di trasferire al GSE le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto tra GSE e produttore.

- aventi potenza nominale o di picco non superiore a 60 kW. Questa è la soglia di potenza al di sotto della quale la procedura autorizzativa è in generale semplificata e prevede un meccanismo di silenzio assenso oppure una semplice comunicazione. Terminato il periodo per la formazione del silenzio assenso il gestore di rete può procedere all'attivazione della connessione dell'impianto di produzione (qualora già realizzato);
- la cui potenza nominale o di picco sommata alla potenza nominale o di picco degli impianti di produzione già installati sul medesimo punto di connessione è tale da non superare il valore della potenza già disponibile per la connessione. Questa condizione esclude in linea generale i casi in cui sono necessari nuovi lavori per la connessione;
- per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto. In questi casi il GSE viene identificato automaticamente come utente del dispacciamento dell'impianto di produzione e non serve la richiesta di ulteriori qualifiche (quali quella di SEU). Quindi, nuovamente, in questi casi non sono previste attività da parte di soggetti diversi dal produttore o dal gestore di rete;
- la cui realizzazione rientri tra le attività a edilizia libera (realizzate quindi previa comunicazione al Comune ai sensi dei paragrafi 11 e 12 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010) ovvero tra gli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) ovvero tra gli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ovvero a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero a dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01, ovvero a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Questa condizione serve ad escludere i casi con procedura autorizzativa non semplificata, sebbene di potenza inferiore ai 60 kW;
- non già ricompresi tra gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015.

Nel seguito vengono riportate due opzioni, tra loro alternative, ai fini della semplificazione nella gestione della procedura per la connessione e per l'accesso allo scambio sul posto nel caso di impianti di produzione diversi da quelli di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015. Le due opzioni si differenziano in relazione alla procedura per la formulazione della richiesta di connessione e scambio sul posto ma entrambe, qualora ai fini della connessione fossero sufficienti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, consentirebbero le medesime semplificazioni di cui alla deliberazione 400/2015/R/eel in termini di assenza dell'emissione del preventivo e di applicazione di un corrispettivo unico (il che si traduce in tempistiche più brevi per la connessione e in una riduzione degli oneri in capo ai produttori).

Prima opzione

Per gli *altri impianti di produzione semplici* si prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità, di un modello specifico concettualmente simile al Modello Unico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015, che sostituisca i modelli precedentemente adottati dai gestori di rete per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche e dal GSE per

quanto riguarda l'accesso allo scambio sul posto. Esso non potrà sostituire anche i modelli precedentemente adottati dai Comuni per quanto riguarda la comunicazione per la realizzazione degli impianti di produzione in quanto ciò esula dalle competenze dell'Autorità.

Si ritiene anche opportuno prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio del Modello Unico di cui al presente paragrafo; una simile previsione consente di tenere conto anche degli impianti di produzione realizzati durante la costruzione o la ristrutturazione di edifici in applicazione degli obblighi di cui al decreto legislativo 28/11, per i quali la connessione alla rete elettrica viene spesso richiesta al termine dei lavori.

A differenza di quanto attualmente previsto dalla deliberazione 400/2015/R/eel, si ritiene opportuno che, nel caso degli *altri impianti di produzione semplici*, il gestore di rete avvii l'iter di connessione entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del medesimo Modello Unico, ovvero, se successiva, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero della dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01 ovvero della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Ciò al fine di tenere conto delle tempistiche previste dalle diverse procedure autorizzative.

Nelle fasi successive, la procedura coincide con quella già implementata per gli impianti fotovoltaici ai sensi della deliberazione 400/2015/R/eel e sinteticamente riassunta nel paragrafo 2.1², ivi incluse le azioni, in capo al gestore di rete, necessarie ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto tra GSE e produttore.

La presente prima opzione, come già avviene nel caso degli impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015, garantisce che il gestore di rete sia interfaccia unica per tutti gli adempimenti in capo al produttore (ad eccezione, come già detto, delle richieste di autorizzazioni). Tuttavia l'assenza dell'accesso diretto al sistema GAUDÌ da parte dei produttori³, nel caso di impianti di produzione più complessi e più articolati dei fotovoltaici realizzati su tetti, può comportare la perdita di informazioni utili per il corretto funzionamento del sistema elettrico, sia per la presenza di un canale comunicativo addizionale (cioè il trasferimento dei dati dal produttore al gestore e da questi al sistema GAUDÌ), sia perché nel sistema GAUDÌ sono riportati più dati rispetto a quelli strettamente necessari per la connessione e l'esercizio (soprattutto nel caso di impianti di produzione più complessi dei fotovoltaici su tetto).

² Con l'accortezza di specificare se il sistema in scambio sul posto rientra tra i SSP-A o i SSP-B.

³ Nell'ambito della procedura con Modello Unico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015, infatti, l'inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ è effettuato dai distributori ed è limitato ai soli dati richiesti nel modello stesso.

Seconda opzione

La seconda opzione si pone l'obiettivo di superare le criticità sopra individuate perseguendo comunque l'obiettivo della semplificazione.

Più in dettaglio, viene previsto che il produttore, come già attualmente avviene, acceda al sistema GAUDÌ inserendo le informazioni ivi richieste. Il sistema GAUDÌ, in tal modo non vedrebbe ridursi il suo set informativo. Successivamente, il produttore richiede la connessione e lo scambio sul posto al gestore di rete avvalendosi di un modello specifico concettualmente simile al Modello Unico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015, nel quale, anziché inserire le caratteristiche dell'impianto di produzione, è sufficiente indicare il codice CENSIMP già rilasciato dal sistema GAUDÌ. Sarà quindi cura del gestore di rete recuperare i dati dell'impianto di produzione dal sistema GAUDÌ. Anche in questo caso, il richiamato modello specifico non potrà sostituire anche i modelli precedentemente adottati dai Comuni per quanto riguarda la comunicazione per la realizzazione degli impianti di produzione in quanto ciò esula dalle competenze dell'Autorità.

Questa opzione, a differenza della prima, non garantisce la presenza di una interfaccia unica, poiché il produttore deve accedere direttamente al sistema GAUDÌ e, successivamente, deve presentare la richiesta di connessione semplificata al gestore di rete. Tuttavia essa consente di sfruttare pienamente le potenzialità del sistema GAUDÌ, costruito per essere l'anagrafica unica degli impianti di produzione accessibile a tutti i soggetti coinvolti, evitando duplicazioni e canali comunicativi addizionali (ivi inclusi i maggiori costi che ne deriverebbero e le più elevate probabilità di errore); peraltro si ritiene che la seconda opzione possa essere implementata in tempi più rapidi e a minori costi rispetto alla prima poiché sfrutta sistemi già esistenti.

Anche nella seconda opzione si ritiene opportuno prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio del Modello Unico, per le medesime motivazioni già esposte.

Dopo la fase di avvio, la procedura descritta coincide con quella di cui alla prima opzione che, a sua volta, riprende interamente la medesima procedura già implementata per gli impianti fotovoltaici ai sensi della deliberazione 400/2015/R/eel, ivi incluse le azioni, in capo al gestore di rete, necessarie ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto tra GSE e produttore¹.

- | |
|--|
| <p>S1. <i>Si ritiene che siano state individuate tutte le tipologie di impianti di produzione per i quali si potrebbe applicare la procedura semplificata per la connessione e lo scambio sul posto? Quali altre tipologie potrebbero essere inserite?</i></p> <p>S2. <i>Si ravvisano criticità nell'estensione della procedura semplificata anche agli "altri impianti di produzione semplici"? Perché? Quale, tra le due opzioni indicate, viene ritenuta preferibile? Perché? Quali altre innovazioni dovrebbero essere introdotte al fine di gestire correttamente la procedura semplificata?</i></p> <p>S3. <i>Qualora venisse implementata la seconda opzione, si ritiene possibile prevedere che anche il Modello Unico sia inserito in GAUDÌ e da questi trasferito al gestore di rete? Ciò consentirebbe ai produttori di avere inizialmente un'interfaccia</i></p> |
|--|

unica, benché diversa dal gestore di rete; quest'ultimo, chiamato a realizzare la connessione, verrebbe coinvolto per il tramite di GAUDÌ.

S4. Si ritiene necessario prevedere comunque l'invio del Modello Unico ai Comuni, a solo titolo informativo (e senza che sostituisca le comunicazioni attualmente previste dalla normativa vigente), anche nei casi diversi da quelli previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2015?

2.3 Ulteriori semplificazioni

Ulteriori semplificazioni potrebbero essere previste per quegli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco. In tali casi si potrebbe prevedere che le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione e dei singoli elementi che lo compongono (motori primi, inverter, protezione di interfaccia, etc.) siano inserite, insieme al codice univoco identificativo del prodotto, dai costruttori dei singoli elementi su un database di sistema gestito ad esempio da Terna e che, quindi, ai fini della connessione alla rete, sia necessario rendere disponibile il solo codice identificativo del prodotto connesso alla rete. Tramite questo codice, poi, il sistema GAUDÌ, interfacciandosi col predetto database, sarà in grado di compilare automaticamente l'anagrafica dell'impianto di produzione fornendo al produttore il codice CENSIMP associato all'impianto di produzione. Ciò determinerebbe un'ulteriore semplificazione nella compilazione del Modello Unico (indipendentemente dal fatto che trovi applicazione la prima o la seconda opzione di cui al paragrafo 2.2). Una siffatta procedura può essere oggetto di valutazione nei prossimi mesi, nei casi in cui sia possibile una forte standardizzazione anche nell'ambito delle norme di prodotto.

S5. Quali altre semplificazioni potrebbero essere introdotte nell'ambito delle procedure per la connessione? Perché?

Un'ulteriore modifica che si potrebbe introdurre riguarda l'obbligo di classificare tra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura tutte le attività aventi ad oggetto richieste di connessione con potenza ai fini della connessione pari a zero e relative ad impianti di produzione di potenza nominale o di picco fino a 3 kW ricadenti nelle casistiche di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero nelle casistiche di cui al paragrafo 2.2 del presente documento per la consultazione.

S6. Si ravvisano criticità nella ricomprensione fra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura di tutte le attività afferenti la connessione di impianti di produzione di cui al paragrafo 2.2 del presente documento per la consultazione? Perché? Quali altre innovazioni dovrebbero essere introdotte al fine di attuare le predette semplificazioni?

2.4 Modifica dei valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione

Un altro aspetto meritevole di revisione è il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, posto inizialmente pari a 100 euro, nonché il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo previsto dal TICA pari a 100 euro nel caso di potenze in immissione fino a 50 kW. Infatti, nel caso di impianti di produzione di piccolissima taglia (eventualmente anche inferiore a 1 kW), tale corrispettivo può incidere in modo significativo sul costo totale di acquisto dell'impianto di produzione medesimo.

Al riguardo, si ritiene opportuno ridurre i valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo nel caso di potenze in immissione fino a 10 kW, introducendo nuove differenziazioni per ulteriori classi di potenze. Più in dettaglio:

- 1) i nuovi corrispettivi per l'ottenimento del preventivo, di cui all'articolo 6, comma 6.6, del TICA, ove applicabili, potrebbero essere i seguenti:
 - a) 30 euro per potenze in immissione richieste fino a 6 kW (tale importo è confrontabile con quello minimo che trova applicazione per la gestione di pratiche amministrative semplici ai sensi della regolazione vigente);
 - b) 50 euro per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW.Resterebbero invariati i corrispettivi già definiti nel caso di potenze in immissione superiori a 10 kW, pari a:
 - c) 100 euro per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
 - d) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - e) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - f) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - g) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
- 2) i nuovi corrispettivi onnicomprensivi, ove applicabili, nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 e di *altri impianti di produzione semplici*, potrebbero essere pari a:
 - a) 30 euro per potenze nominali o di picco fino a 6 kW;
 - b) 50 euro per potenze nominali o di picco superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
 - c) 100 euro per potenze nominali o di picco superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
 - d) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 60 kW.

- S7. *Si ritiene opportuno l'aggiornamento dei corrispettivi come sopra evidenziato? Quali altre distinzioni potrebbero essere introdotte? Perché?*
- S8. *Si ritiene opportuno che anche i corrispettivi per l'ottenimento del preventivo siano riferiti alle potenze nominali o di picco degli impianti di produzione anziché alle potenze in immissione richieste?*

3. Orientamenti dell’Autorità relativi alla tracciatura, nel sistema GAUDÌ, della messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione

La deliberazione 558/2015/R/eel ha, tra l’altro, integrato il TICA, definendo:

- all’articolo 36sexties, le modalità di comunicazione al sistema GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione, ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione;
- all’articolo 36septies, gli obblighi informativi in capo al richiedente la connessione qualora decida di rinunciare alla pratica di connessione e in capo al produttore qualora decida di dismettere ovvero di mettere in conservazione un proprio impianto di produzione;
- al comma 40.2, gli obblighi informativi in capo al produttore qualora decida di riattivare un impianto di produzione.

Tali modalità prevedono che, nel caso di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione, il produttore si interfacci con il gestore di rete e che sia successivamente quest’ultimo a interloquire con il sistema GAUDÌ.

Ai sensi del punto 2. della deliberazione 558/2015/R/eel, Terna ha sottoposto alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità le modifiche da apportare al sistema GAUDÌ in attuazione della deliberazione medesima. Per quanto attiene all’oggetto del presente paragrafo, Terna ha proposto che:

- a) con riferimento alla messa in conservazione delle diverse unità di produzione (UP) o dell’intero impianto di produzione, il produttore, per il tramite del sistema GAUDÌ, richieda la messa in conservazione delle UP o dell’intero impianto di produzione e il gestore di rete, entro 10 giorni lavorativi, provveda a confermare la messa in conservazione per ogni UP;
- b) con riferimento alla riattivazione delle diverse UP o dell’intero impianto di produzione, il produttore, per il tramite del sistema GAUDÌ, richieda la riattivazione delle UP o dell’intero impianto di produzione e il gestore di rete provveda a confermare la riattivazione per ogni UP, fermo restando che, qualora si rendano necessarie modifiche della connessione esistente, la riattivazione si possa effettuare solo a seguito di tali modifiche nel rispetto di quanto già previsto dal TICA;
- c) con riferimento alla dismissione di un impianto di produzione, il produttore, per il tramite del sistema GAUDÌ, richieda la dismissione dell’impianto di produzione e il gestore di rete provveda alla sua validazione indicando anche la data di dismissione.

La proposta presentata da Terna in sintesi prevede che i casi di messa in conservazione, riattivazione (qualora non sia necessario apportare alcuna modifica all’impianto di produzione o alle UP, né alla connessione) e dismissione di impianti di produzione siano esclusivamente gestiti tramite il sistema GAUDÌ, evitando quindi che il richiedente la connessione ovvero il produttore si interfaccino con il gestore di rete al quale spetta successivamente l’interlocuzione con il sistema GAUDÌ. Ciò al fine di ottimizzare l’efficacia e la trasparenza delle procedure, sfruttando il più possibile le potenzialità in tal senso consentite dal sistema GAUDÌ.

Inoltre, le proposte presentate da Terna presuppongono il riferimento alle singole UP anziché agli impianti di produzione, al fine di consentire maggiore flessibilità agli operatori e maggior precisione nella tracciatura delle informazioni sul sistema GAUDÌ.

Si ritiene che le proposte avanzate da Terna in relazione ai casi di dismissione, di messa in conservazione e di riattivazione siano ragionevoli e che, pertanto, possano essere implementate nel TICA, apportando a esso le necessarie modifiche.

Si ritiene anche che le richieste di riattivazione, qualora siano conseguenti a modifiche apportate all'impianto di produzione e/o alle sue UP, ovvero alla connessione, debbano essere veicolate secondo le normali procedure del TICA relative alle richieste di adeguamento delle connessioni esistenti e che, pertanto, continuino a trovare nel gestore di rete la prima controparte.

L'obiettivo di questo paragrafo, coerentemente con la deliberazione 558/2015/R/eel, è quello di monitorare e registrare le situazioni di dismissione, messa in conservazione e riattivazione degli impianti di produzione e delle relative UP. Rimane necessario proseguire gli approfondimenti, già avviati, in merito agli effetti che tali situazioni generano sul sistema elettrico, con particolare riferimento alla messa in conservazione.

S9. Il prospettato accoglimento delle proposte presentate da Terna in merito alla messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione comporta problemi implementativi? Si rilevano criticità? Quali?

S10. In relazione alle UP rilevanti (potenza nominale maggiore di 10 MVA) si ritiene che la messa in conservazione debba prevedere la preventiva validazione da parte di Terna, ricalcando lo schema previsto dalla legge 290/03 in relazione alla messa in fuori servizio?

S11. Quali controlli devono essere effettuati dal gestore alla cui rete l'impianto di produzione/UP è connesso al fine di validare la messa in conservazione e stabilire la data effettiva da cui essa decorre?

S12. Quali controlli devono essere effettuati dal gestore alla cui rete l'impianto di produzione/UP è connesso al fine di validare la dismissione e stabilire la data effettiva da cui essa decorre?

S13. Quanti mesi potrebbero essere necessari per l'implementazione di quanto indicato nel presente documento per la consultazione? Si ritengono necessarie eventualmente date differenziate per l'entrata in vigore delle diverse disposizioni indicate?

S14. Quali ulteriori modifiche, diverse da quelle relative alle predette tematiche, potrebbero essere apportate al TICA? Perché?